

## **Partecipazioni sociali e capitale sociale nelle cooperative**

*Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 19 marzo 2009*

**Sommario:** 1. La rappresentazione delle partecipazioni sociali. – 2. Il valore nominale delle azioni emesse dalle cooperative. – 3. La necessaria variabilità dell'intero capitale sociale. – 4. Sintesi.

### **1. La rappresentazione delle partecipazioni sociali**

Fino all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, anche sulla scorta del previgente art. 2514<sup>1</sup> c.c. <sup>(1)</sup>, era pacifico che il diritto comune della società cooperativa consentiva di rappresentare le partecipazioni sociali dei cooperatori (d'ora innanzi partecipazioni di cooperazione) come azioni o quote <sup>(2)</sup>. Dunque, il tipo normativo 'società cooperativa', diversamente da quello 'società per azioni' o da quello 'società a responsabilità limitata', non aveva tra i propri elementi essenziali uno specifico modo di rappresentare le partecipazioni sociali.

Sulla base invece del vigente diritto comune della società cooperativa la dottrina è divisa circa i modi di rappresentare le partecipazioni di cooperazione (diverse da quelle quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante <sup>(3)</sup>) nelle cooperative cui si applicano le norme sulla società per azioni (d'ora innanzi coop-s.p.a) o in quelle cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata (d'ora innanzi coop-s.r.l.) <sup>(4)</sup>.

La sopravvenuta disparità di vedute dipende principalmente dall'art. 2519 c.c., il quale prevede che la disciplina propria della cooperativa sia da integrare o con quella della società per azioni (s.p.a.) o con quella della società a responsabilità limitata (s.r.l.). Detta bipartizione non è certo paragonabile a quella, molto meno significativa, che vi era tra la cooperativa a responsabilità illimitata e la cooperativa a responsabilità limitata di cui ai previgenti artt. 2513 e 2514 c.c. Oggi, infatti, si è passati da un unico modello organizzativo essenzialmente

mutuato dalla disciplina della s.p.a. a due modelli organizzativi – coop-s.p.a. e coop-s.r.l. – che, nella loro massima divaricazione, possono avvicinare la cooperativa, da un lato, ad una s.p.a. facente ricorso al mercato del capitale di rischio e, dall'altro, ad una società in nome collettivo (o semplice). Si potrebbe allora sostenere, proprio sulla base dell'art. 2519 c.c. <sup>(5)</sup>, che il richiamo alternativo alla disciplina della s.p.a. o a quella della s.r.l. operato da tale disposizione non possa prescindere dall'osservanza di uno (se non il principale) degli elementi differenzianti ancora oggi s.p.a. e s.r.l.: la diversa forma rappresentativa delle rispettive partecipazioni sociali.

Nonostante il rinvio alternativo alla disciplina della s.p.a. o a quella della s.r.l., la disciplina specifica della cooperativa (artt. 2511 ss. c.c.) è rimasta sostanzialmente invariata nella parte in cui indica le forme rappresentative delle partecipazioni di cooperazione. Basti osservare infatti la sezione III del titolo VI del libro V del codice civile, intitolata « Delle quote e delle azioni », le cui norme indicano come le partecipazioni in parola siano rappresentabili alternativamente come quote o azioni. Il fatto che la disciplina vigente non avrebbe innovato la precedente circa i modi di rappresentare le partecipazioni di cooperazione potrebbe trovare una conferma nella stessa relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo divenuto il d.lgs. n. 6/2003 <sup>(6)</sup>, la quale, essendo silente sul punto, lascerebbe presumere che nulla sia cambiato con la nuova disciplina civilistica delle cooperative e che, pertanto, qualsiasi cooperativa di diritto comune potrebbe liberamente scegliere come rappresentare le partecipazioni di cooperazione.

L'apparente antinomia tra la disciplina specifica della cooperativa e le richiamate discipline della s.p.a. e della s.r.l. può essere risolta facendo prevalere la prima sulle seconde, come d'altra parte impone l'art. 2519 c.c. Non basta allora constatare l'assenza di disposizioni nell'ordinamento cooperative ostative all'osservanza della distinzione tra s.p.a. e s.r.l. in punto di rappresentazione delle rispettive partecipazioni sociali <sup>(7)</sup> per consentire all'interprete di concludere che una coop-s.p.a. deve rappresentare le proprie partecipazioni sociali esclusivamente con azioni in forza (specialmente) dell'art. 2346<sup>1</sup> c.c. e una coop-s.r.l. deve rappresentare le proprie partecipazioni sociali esclusivamente con quote in forza (specialmente) dell'art. 2468 c.c.

In effetti, in primo luogo, la disciplina specifica della cooperativa contiene apposite norme sulla possibile rappresentazione delle partecipazioni di cooperazione; di conseguenza, su questa materia non v'è il vuoto normativo richiesto dall'art. 2519 c.c. per applicare integralmente (pur con i necessari adattamenti) la disciplina della s.p.a. o della s.r.l.

In secondo luogo, specialmente dagli artt. 2521<sup>3</sup>, n. 4 e 2525 c.c., si osserva che la disciplina specifica della cooperativa non impone un collegamento necessario tra il modo di rappresentare la partecipazione sociale e il modello organizzativo adottato.

In terzo luogo, gli artt. 2529 ss. c.c. prevedono una disciplina uniforme delle partecipazioni di cooperazione a prescindere dalla loro rappresentazione; si pensi, a tacer d'altro, al fatto che, diversamente dalle società di capitali (art. 2355-*bis*<sup>1</sup> c.c. per l'azione di s.p.a. vs. art. 2469<sup>2</sup> c.c. per la quota di s.r.l.), l'art. 2530, u.c., c.c. consente alle cooperative di vietare senza limiti temporali la circolazione delle partecipazioni di cooperazione, a prescindere dal modo in cui esse sono rappresentate.

In conclusione, allora, la disciplina delle società di capitali sui modi di rappresentare le partecipazioni sociali, quando integra la disciplina della cooperativa, può mutare la propria natura <sup>(8)</sup>, diventando per lo più dispositiva <sup>(9)</sup>. Dunque, i soci di una cooperativa, contrariamente a quelli di una società di capitali, sono (parzialmente <sup>(10)</sup>) vincolati nello scegliere il modello organizzativo ottimale (cfr. infatti gli artt. 2519 e 2522<sup>2</sup> c.c.), mentre sono liberi nello scegliere la forma rappresentativa ottimale delle loro partecipazioni sociali.

Se ciò è corretto, una coop-s.p.a. o una coop-s.r.l. può rappresentare le partecipazioni di cooperazione come quote o azioni <sup>(11)</sup> e, in quest'ultimo caso, può decidere anche di non emettere i corrispondenti titoli azionari. Inoltre, una coop-s.p.a. o una coop-s.r.l., se decide di rappresentare le partecipazioni di cooperazione in quote, non può incorporarle in titoli <sup>(12)</sup> né può consentire ad uno stesso socio di possederne una pluralità, stante sia la riformulazione della disciplina specifica della cooperativa (cfr. specialmente gli artt. 2525 <sup>(13)</sup> e 2530 c.c. <sup>(14)</sup>), sia, soprattutto, la stessa nozione legale di quota ricavabile dall'intero diritto societario, secondo la quale la quota rappresenta la misura (e non già l'unità di misura, rappresentata invece dall'azione) della partecipazione sociale <sup>(15)</sup>.

Il legislatore, nella sua sovranità, può naturalmente limitare lo spazio di libertà lasciato ai paciscenti nell'individuazione della forma delle partecipazioni sociali. Il che è avvenuto per alcune cooperative regolate da leggi speciali, come le banche cooperative, alle quali si impone non solo di essere coop-s.p.a. (essendo ad esse inapplicabili gli artt. 2519<sup>2</sup> e 2522 c.c. ai sensi dell'art. 150-*bis*<sup>1</sup> TUB), ma anche di rappresentare le partecipazioni dei cooperatori come azioni (artt. 29 e 33 TUB) <sup>(16)</sup>.

Diversamente dalle partecipazioni dei cooperatori, quelle dei soci finanziatori <sup>(17)</sup> devono essere rappresentate da azioni (denominate, d'ora innanzi, azioni di finanziamento) e possono essere emesse soltanto dalle coop-s.p.a.

Mentre la seconda asserzione si ricava principalmente dall'art. 5<sup>2</sup>, lett. a), l. 3 ottobre 2001, n. 366 (laddove prevede che « le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle [sole] società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni »), la prima può desumersi dall'art. 2526<sup>1</sup> c.c. (laddove prevede che l'emissione di strumenti finanziari, di cui le azioni di finanziamento sono una *species* <sup>(18)</sup>, è

regolata dalla « disciplina prevista per le società per azioni ») <sup>(19)</sup>, poiché nel caso delle azioni di finanziamento la disciplina specifica della cooperativa corrisponde (con gli opportuni adattamenti) alla disciplina della s.p.a. (applicata pertanto non in ragione di un vuoto normativo della prima ai sensi dell'art. 2519 c.c.).

Nonostante le partecipazioni di finanziamento debbano essere rappresentate da azioni e quelle di cooperazione possano essere rappresentate da quote, entrambe le partecipazioni possono sempre coesistere in una cooperativa. Dal comb. disp. degli artt. 2525 e 2526 c.c. si ricava infatti la piena ammissibilità di una coop-s.p.a. che abbia emesso quote di cooperazione e azioni di finanziamento. A conferma di ciò, si rammenta che tale situazione poteva accadere già prima del d.lgs. n. 6/2003 in presenza di cooperative con quote di cooperazione che avessero emesso partecipazioni di sovvenzione o azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli art. 4 ss. l. 31 gennaio 1992, n. 59 <sup>(20)</sup>.

## **2. Il valore nominale delle azioni emesse dalle cooperative**

Nell'organizzazione societaria di una cooperativa rileva non soltanto il modo di rappresentare le partecipazioni sociali, ma anche il valore nominale di queste ultime. Da questo valore, infatti, non solo possono misurarsi alcuni diritti sociali (dal diritto al dividendo ad alcuni diritti riconosciuti alla minoranza dei soci, come quello di cui all'art. 2545-*quinquiesdecies*<sup>1</sup> c.c.), ma si ricava anche, sommando tutti i valori nominali delle partecipazioni, il valore del capitale sociale della cooperativa, il quale, pur variabile, è conoscibile esaminando il bilancio d'esercizio della cooperativa.

Il valore nominale delle partecipazioni (di cooperazione o di finanziamento) è un tema assai controverso, anche in ragione del fatto che la prassi adotta le più varie soluzioni statutarie nel disciplinarlo.

Partendo dalla situazione più semplice, ossia dalla partecipazione di cooperazione rappresentata mediante una quota, il relativo valore nominale, variabile al mutare della percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale, non deve risultare né sull'eventuale documento rappresentativo della quota né nell'atto costitutivo. Più precisamente, relativamente a quest'ultimo documento, il valore nominale della quota può esservi iscritto al momento della costituzione della società ai sensi dell'art. 2531<sup>3</sup>, n. 4, c.c. <sup>(21)</sup>, ma le successive variazioni di detto valore non costituiscono mai (diversamente da una s.r.l. indicante il valore nominale delle partecipazioni non in percentuale) una modificazione dell'atto costitutivo, stante il carattere variabile del capitale sociale delle cooperative.

Affrontando ora il problema del valore nominale delle azioni (di cooperazione o di finanziamento) emesse da una cooperativa, ritengo che una coop-s.p.a. debba innanzitutto prevedere un loro valore nominale unitario. Il che discende dalla stessa nozione di azione ricavabile dall'intero ordinamento societario; in effetti, elemento indefettibile di questa nozione è non tanto la sua incorporazione in un *quid* (titolo o strumento dematerializzato) che ne faciliti la circolazione (cfr. infatti gli artt. 2346<sup>1</sup> e 2355<sup>1</sup> c.c.) o la sua potenziale libera trasferibilità (cfr. infatti l'art. 2469<sup>1</sup> c.c. circa la quota di partecipazione e l'art. 2530, u.c., c.c. circa l'azione di cooperazione), quanto la sua corrispondenza ad un valore nominale unitario, grazie al quale la società ottiene l'unità di misura della partecipazione sociale; la cooperativa dovrebbe dunque scegliere di rappresentare le partecipazioni di cooperazione in azioni, quando intendesse rimarcare la fungibilità (e la potenziale libera trasferibilità) delle azioni e perciò il quasi (in ragione del gradimento legale ex art. 2530<sup>1</sup> c.c.) completo sganciamento delle situazioni inerenti allo *status socii* dalle qualità soggettive dell'azionista <sup>(22)</sup>.

Tuttavia, nelle cooperative il valore nominale unitario delle azioni è imposto solamente all'interno di una data categoria di azioni <sup>(23)</sup>. Il che si può desumere dall'art. 2525 c.c., laddove impone valori nominali minimi e massimi alle sole azioni di cooperazione e non anche alle azioni di finanziamento <sup>(24)</sup>, essendo queste ultime soggette alla disciplina della s.p.a. (ai sensi dell'art. 2526<sup>1</sup> c.c.), la quale non impone alcun valore nominale minimo (dopo l'abrogazione del previgente art. 2327<sup>2</sup> c.c.) o massimo; di conseguenza, il valore nominale delle azioni di finanziamento potrebbe essere più basso o più alto di quanto impone il primo comma dell'art. 2525 c.c. In aggiunta, non si rinviene un interesse esterno ai soci capace di mantenere il carattere imperativo all'art. 2346<sup>2</sup>, secondo periodo, c.c., una volta applicato alle cooperative ai sensi dell'art. 2525, u.c., c.c. <sup>(25)</sup> In effetti, da un lato, la presenza di un valore unitario dell'azione non è determinante per la misurazione dei diritti sociali in cooperativa (anche quando sono rapportati alla percentuale del capitale rappresentato dalla partecipazione sociale) e, dall'altro, il diverso interesse del socio all'attività sociale potrebbe giustificare una differenziazione tra cooperatori non solo sui diritti riconosciuti dall'azione ma anche sul valore nominale delle azioni; con la conseguenza che la cooperativa potrebbe, magari allo scopo di facilitare l'ingresso di una certa categoria di soci cooperatori (come possono essere i soci in prova ai sensi dell'art. 2527, u.c., c.c.), emettere azioni di cooperazione con un valore nominale unitario inferiore (ma comunque superiore a quello minimo di cui all'art. 2525<sup>1</sup> c.c.) rispetto a quello previsto per le azioni ordinarie di cooperazione. Dunque, gli art. 2346<sup>2</sup>, secondo periodo, e 2348<sup>1</sup> c.c., in presenza però solo di azioni appartenenti a più categorie <sup>(26)</sup>, si trasformano in norme dispositive, quando integrano la disciplina della cooperativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2525 c.c. <sup>(27)</sup>.

Dalla disciplina specifica della cooperativa si trae l'ulteriore regola imperativa, secondo la quale le azioni devono essere emesse con un valore nominale o, detto altrimenti, l'atto

costitutivo non può prevedere azioni senza valore nominale <sup>(28)</sup>. Il che si ricava dagli artt. 2521<sup>3</sup>, n. 4 (specialmente se confrontato con l'art. 2328<sup>2</sup>, n. 5, c.c.), 2525<sup>1</sup> e, direi, dall'espresso adattamento dell'art. 2354 c.c. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2525 c.c., i quali precludono di applicare alle azioni di cooperazione l'art. 2346<sup>3</sup> (e l'inciso contenuto nell'art. 2354<sup>3</sup>, n. 3) c.c., nella parte in cui consente di emettere azioni senza valore nominale <sup>(29)</sup>. Ai sensi poi dell'art. 2346<sup>2</sup>, secondo periodo, c.c. (richiamato sia dall'art. 2525, u.c., c.c. per le azioni di cooperazione, sia dall'art. 2526<sup>1</sup> c.c. per le azioni di finanziamento), è precluso alla cooperativa di emettere contestualmente azioni con valore nominale e azioni senza (indicazione del) valore nominale, non rinvenendosi alcuna norma nell'ordinamento cooperativo idonea a rendere incompatibile il predetto articolo con la disciplina della cooperativa. Qualsiasi coop-s.p.a., dunque, non potendo emettere azioni di cooperazione senza valore nominale, non potrà nemmeno emettere azioni di finanziamento senza valore nominale.

Naturalmente, la previsione statutaria del valore nominale unitario delle azioni fa sì che qualsiasi sua variazione, in aumento (magari in concomitanza di un aumento del capitale sociale) o in diminuzione (magari a seguito di una riduzione del capitale sociale), dovrà essere decisa dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2365 c.c., corrispondendo a modificazioni dell'atto costitutivo tutte queste variazioni del valore nominale unitario.

L'atto costitutivo della cooperativa, se può tacere il valore nominale minimo della partecipazione di cooperazione, non può però prevedere che il predetto valore sia superiore a quello stabilito dall'art. 2525<sup>1</sup> c.c. (ossia a venticinque euro). Sarebbe invece nulla la clausola statutaria che fissasse il predetto valore in un importo inferiore a venticinque euro <sup>(30)</sup>; detta clausola sarebbe poi sostituita automaticamente ex art. 1339 c.c. dalla clausola legale corrispondente al valore nominale minimo previsto nel citato art. 2525<sup>1</sup>.

Il valore nominale massimo dell'azione di cooperazione (pari a cinquecento euro) è insuperabile, stante l'art. 2525<sup>1</sup> c.c.; lo stesso vale per le azioni emesse dalle banche di credito cooperativo in forza dell'art. 33, u.c. TUB <sup>(31)</sup>. Qualcuno potrebbe però sostenere che detto *plafond* sia valicabile almeno nel caso di aumenti nominali del capitale ai sensi del comb. disp. degli artt. 2525<sup>4</sup>, 2545-*quinquies* e 2545-*sexies* c.c., il dato testuale dei quali parrebbe consentire il superamento di tutti i limiti quantitativi contenuti nei primi tre commi dell'art. 2525 c.c. <sup>(32)</sup>. Si reputa invece che non sia oltrepassabile il valore nominale massimo dell'azione di cooperazione in ragione della *ratio legis* (usualmente ritenuta) sottostante a questa regola: la necessità di « agevolare il mantenimento del carattere aperto della struttura cooperativa » <sup>(33)</sup>; carattere, quest'ultimo, che è oggi certamente indefettibile per qualsiasi cooperativa disciplinata dal diritto comune, come si può ad esempio ricavare dalla rubrica dell'art. 2528 c.c. <sup>(34)</sup>.

Di contro, nei casi di cui all'art. 2525<sup>4</sup> c.c. è certamente possibile superare i valori nominali massimi di ciascuna partecipazione di cooperazione fissati nel secondo e terzo comma dell'art. 2525 c.c. (pari, rispettivamente, a centomila euro e, nelle cooperative con più di cinquecento soci, al due per cento del capitale sociale) <sup>(35)</sup>.

Ma, allora, l'*incipit* del quarto comma dell'art. 2525 c.c. (« I limiti di cui ai commi precedenti ») è da interpretarsi nel senso di non riferirsi al solo primo comma della disposizione testé citata <sup>(36)</sup>.

Da segnalare, da ultimo, che ai sensi dell'art. 223-*sexiesdecies*<sup>2</sup>, disp. trans. c.c. (inapplicabile alle BCC <sup>(37)</sup>), i valori nominali minimi e massimi di cui all'art. 2525 c.c. sono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, « tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat ».

### **3. La necessaria variabilità dell'intero capitale sociale**

Già accennavo che il valore del capitale sociale di qualsiasi cooperativa è variabile.

Il che significa che la cooperativa non deve indicare il valore complessivo del capitale sociale o di sue porzioni né nell'atto costitutivo né nello statuto, né al momento della sua costituzione né durante la sua esistenza.

La necessaria variabilità vale dunque non solo per l'intero capitale sociale, ma anche per le sue due componenti: il necessario capitale di cooperazione, costituito dalla somma dei valori nominali delle partecipazioni di cooperazione, e l'eventuale <sup>(38)</sup> capitale di finanziamento, costituito dalla somma dei valori nominali delle partecipazioni (*rectius*, azioni) di finanziamento.

La cooperativa, inoltre, non è nemmeno legittimata a renderlo fisso statutariamente, prevedendo un *plafond* all'intero capitale sociale o a singole sue componenti.

La correttezza di queste due asserzioni può essere dimostrata sulla base degli artt. 2511, 2521 e 2524 c.c.

Il legislatore, esplicitando quanto si poteva già dedurre dal previgente ordinamento cooperativo <sup>(39)</sup>, definisce le società cooperative non solo sul piano funzionale – attraverso l'obbligo di perseguire lo scopo mutualistico – ma anche su quello strutturale – attraverso la necessaria variabilità del capitale sociale (art. 2511 c.c.) <sup>(40)</sup>.

Il carattere variabile del capitale sociale è poi ribadito non solo nei primi tre commi dell'art. 2524 c.c., ma anche nell'art. 2521<sup>3</sup>, n. 4, c.c., laddove si prescrive di indicare nell'atto costitutivo la sola « quota di capitale sottoscritta da ciascun socio » e non anche – come è imposto alle società di capitali (artt. 2328<sup>2</sup>, n. 4, e 2463<sup>2</sup>, n. 4, c.c.) – « l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato ».

Se la variabilità del capitale sociale è uno dei presupposti strutturali del tipo normativo 'società cooperativa', non pare condivisibile l'opinione secondo la quale detta variabilità caratterizzerebbe soltanto il capitale di cooperazione nei casi di ingresso o di uscita di operatori, in quanto solo per costoro varrebbe il principio solidaristico sottostante alla regola della porta aperta codificata nell'odierno art. 2528 c.c. <sup>(41)</sup>.

In effetti, nelle cooperative la variabilità del capitale, sebbene nata per agevolare in massimo grado l'ingresso in società di persone interessate a realizzare lo scambio mutualistico (e, pertanto, innanzi tutto legata al variare del numero dei operatori), si è affrancata dal suo substrato funzionale per assurgere, appunto, a necessario elemento strutturale dell'intero modello organizzativo cooperativo; sicché, per esempio, come una cooperativa sociale ha un capitale variabile, pur potendo essere priva di soci operatori-utenti (art. 2520<sup>2</sup> c.c., letto alla luce della relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo divenuto il d.lgs. n. 6/2003, d'ora innanzi, la relazione accompagnatoria); come una banca popolare ha un capitale variabile, pur potendo la gran parte (se non la totalità <sup>(42)</sup>) dei relativi soci essere disinteressati allo scambio mutualistico; così una cooperativa di diritto comune manterrà un capitale (in tutte le sue componenti) variabile, pur potendo dipendere il valore di quest'ultimo anche dai conferimenti dei soci finanziatori.

Dunque, se il capitale di finanziamento concorre con quello di cooperazione a formare il capitale sociale della cooperativa e se quest'ultimo deve essere variabile ai sensi del comb. disp. degli artt. 2511 e 2524<sup>1</sup> c.c., gli artt. 2328<sup>2</sup>, n. 4, e 2463<sup>2</sup>, n. 4, c.c. sono incompatibili con l'ordinamento cooperativo e pertanto sono inapplicabili sia al capitale di cooperazione sia al capitale di finanziamento ai sensi dell'art. 2519 c.c. <sup>(43)</sup>.

In forza soprattutto dell'art. 2511 c.c., quindi, non solo è variabile l'intero capitale sociale della cooperativa, ma sono, anzi, devono essere variabili anche le sue componenti: il necessario capitale di cooperazione e l'eventuale capitale di finanziamento.

Ma, allora, da un lato, è insanabilmente nulla per sua contrarietà con il tipo normativo 'società cooperativa' la clausola statutaria con la quale si preveda la fissità del capitale di finanziamento e, *a fortiori*, del capitale di cooperazione; di conseguenza, tale regola negoziale, non esistendo giuridicamente, potrebbe sempre essere disattesa senza modificare l'atto costitutivo. Dall'altro, è perfettamente inutile una deliberazione dell'assemblea straordinaria



con la quale si voglia modificare l'(eventuale) indicazione statutaria di una cifra riguardante il capitale sociale (o sue componenti).

Sarebbe invece valida la clausola statutaria che fissasse un *plafond* al valore del capitale di finanziamento, rapportandolo percentualmente al valore del capitale di cooperazione; questa pattuizione, infatti, manterrebbe variabile il capitale di finanziamento, rapportando quest'ultimo ad un valore necessariamente variabile (ossia, il capitale di cooperazione) <sup>(44)</sup>. Sarebbe parimenti valida la clausola statutaria che fissasse un valore nominale minimo dell'intero capitale sociale, costringendo così la cooperativa a modificare l'atto costitutivo, se il capitale sociale si riducesse al di sotto del minimo statutario <sup>(45)</sup>.

La conoscenza del valore variabile del capitale sociale (o di sue componenti) di una cooperativa non si ottiene esaminando né il suo atto costitutivo, vista l'inapplicabilità al predetto tipo societario degli artt. 2328<sup>2</sup>, n. 4, e 2463<sup>2</sup>, n. 4, c.c., né i suoi titoli azionari, poiché tutte le azioni da essa emesse non devono indicare « l'ammontare del capitale » (art. 2525, ult. cpv., c.c.) <sup>(46)</sup>.

In conclusione, il tipo normativo 'società cooperativa' deve avere un capitale sociale variabile (o almeno parzialmente variabile <sup>(47)</sup>) e pertanto non (totalmente) nominale <sup>(48)</sup>, se si descrive con quest'ultimo aggettivo il fatto che il valore del capitale debba corrispondere al contenuto di una clausola statutaria <sup>(49)</sup>.

Per sapere quale sia il capitale sociale di una cooperativa si dovrebbe allora esaminare l'elenco dei soci iscritto nel registro delle imprese, riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 2435<sup>2</sup> c.c.), almeno in presenza di una coop-s.p.a. per azioni <sup>(50)</sup>. In tal caso, infatti, si sommerebbero i numeri delle azioni possedute da ciascun socio (ricavabile da detto elenco), ottenendo così il numero di tutte le azioni emesse, e poi, moltiplicando questa somma per il loro (unico) valore nominale, si otterrebbe infine il valore (storico e possibilmente diverso da quello risultante dallo stato patrimoniale, in quanto il primo è riferito alla data di approvazione del progetto di bilancio, mentre l'altro è riferito alla data di chiusura dell'esercizio contabile) del capitale sociale (e delle sue componenti).

Ho usato il condizionale nella precedente proposizione, in quanto il Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), sulla base di un'interpretazione assai discutibile del diritto societario (stante il comb. disp. degli artt. 2519, 2435<sup>2</sup> <sup>(51)</sup> e 2478-*bis*<sup>2</sup> c.c.) contenuta nelle istruzioni per la compilazione degli appositi moduli per il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese <sup>(52)</sup> non considera le cooperative, in qualsiasi forma organizzate, tra le società obbligate a depositare annualmente presso il registro delle imprese il loro elenco dei soci.

Ma, allora, secondo il diritto vivente il capitale sociale di qualsiasi cooperativa può essere conosciuto consultando unicamente il loro stato patrimoniale, ossia la relativa voce AI del passivo.

Questa voce, se la coop-s.p.a. avesse emesso delle azioni di finanziamento, dovrebbe poi essere suddivisa in più sottovoci, applicandosi analogicamente al caso di specie quanto previsto espressamente per i soli soci sovventori dall'art. 4<sup>1</sup> l. n. 59/1992 (essendo i fondi evocati in quest'ultima disposizione una parte del capitale sociale <sup>(53)</sup>). Conseguentemente, l'art. 2424 c.c., allorché integra la disciplina della coop-s.p.a. ai sensi dell'art. 2519<sup>1</sup> c.c., dovrebbe essere adattato in modo da imporre la scomposizione della voce del patrimonio netto corrispondente al capitale sociale in quattro possibili sottovoci: una corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle azioni di partecipazione cooperativa, una corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle azioni di sovvenzione, una corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle azioni di finanziamento diverse dalle due precedenti e una, ovviamente, corrispondente al capitale sociale rappresentato dalle azioni di cooperazione.

#### **4. Sintesi**

Nel riassumere i risultati del presente studio, si ricorda che qualsiasi cooperativa di diritto comune può rappresentare le proprie partecipazioni di cooperazione come azioni o quote, mentre deve rappresentare le proprie partecipazioni di finanziamento come azioni. Le partecipazioni sociali rappresentate da quote non possono poi essere incorporate in titoli e uno stesso socio non può possederne una pluralità. Inoltre, una coop-s.p.a. può contestualmente rappresentare le partecipazioni di cooperazione come quote e le partecipazioni di finanziamento come azioni.

Circa il valore nominale delle partecipazioni sociali, esso, se riferito alle quote di partecipazione, è necessariamente variabile al mutare della percentuale di partecipazione del socio al capitale sociale e non deve risultare né sull'eventuale documento rappresentativo della quota né nell'atto costitutivo della cooperativa.

Il valore nominale, se è invece riferito all'azione, deve essere unico per tutte le azioni appartenenti ad una stessa categoria; con la conseguenza che le azioni di cooperazione potrebbero avere un valore nominale unitario diverso da quello delle azioni di finanziamento.

Si è infine chiarito che la variabilità necessaria del capitale sociale della cooperativa significa che nel suo atto costitutivo non deve mai indicarsi il valore complessivo né dell'intero capitale sociale né delle sue componenti (una necessaria, il capitale di cooperazione e l'altra eventuale, il capitale di finanziamento). Detto vincolo strutturale non preclude però di

prevedere clausole statutarie che fissino un *plafond* al valore del capitale di finanziamento rapportato percentualmente al valore del capitale di cooperazione, oppure che prevedano un valore nominale minimo dell'intero capitale sociale. Secondo poi il diritto vivente delle cooperative, il loro capitale sociale può essere conosciuto consultando unicamente la voce AI del passivo dello stato patrimoniale, la quale dovrà essere suddivisa in più sottovoci in presenza di azioni di finanziamento.

Emanuele Cusa

- 
- 1) Dal dettato della disposizione sopra citata risulta evidente che non doveva considerarsi tratto distintivo delle cooperative a responsabilità limitata (la cui disciplina era integrata da quella della società per azioni ai sensi del previgente art. 2516 c.c.) il fatto che le loro quote fossero rappresentate da azioni, tanto è vero che il secondo periodo del previgente art. 2514<sup>1</sup> c.c. così stabiliva: « Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni ».
  - 2) Per tutti cfr. G. BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca*, Bologna - Roma, 1999, p. 393 ss.
  - 3) Le quali devono essere rappresentate mediante azioni.
  - 4) Se alcuni (come M. CAVANNA, in *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, \*\*\*, Bologna, 2004, p. 2472) sostengono che le coop-s.p.a. potrebbero avere solo azioni e le coop-s.r.l. solo quote, altri [come G. PRESTI – M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale. Società*<sup>2</sup>, II, Bologna, 2006, 262 s. e l'Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consiglio nazionale del notariato, nel rispondere al quesito n. 146-2006/I] ritengono che le partecipazioni sociali potrebbero essere rappresentate nelle coop-s.p.a. come azioni o quote e nelle coop-s.r.l. solo come quote ed altri ancora (come A. CHIEFFI, in *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, pp. 182-186) non escludono la possibilità che anche la coop-s.r.l. possa rappresentare le proprie partecipazioni sociali come azioni o quote.
  - 5) Sulla centralità dell'art. 2519 c.c. per stabilire come possano essere rappresentate le partecipazioni sociali delle cooperative cfr. A.A. DOLMETTA, *Cooperative con « applicazione necessaria » della (compatibile) disciplina delle s.p.a. ex art. 2519 c.c. e struttura delle partecipazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 199.
  - 6) Cfr., specialmente, *sub* 2525.
  - 7) Come sostenuto da E. CUSA in *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, p. 165.
  - 8) Anche perché la suddetta disciplina della cooperativa non è posta a tutela di terzi o dell'ordine pubblico.
  - 9) Altri esempi del mutamento sopra evidenziato possono rinvenirsi, per esempio, in materia di verbalizzazione dei lavori assembleari, atteso che l'art. 2375 c.c. diventa derogabile in presenza di un contratto di cooperativa disciplinante il voto segreto, oppure in presenza di *quorum* assembleari, attesa la prevalenza dell'art. 2538<sup>5</sup> c.c. sugli artt. 2369 s. c.c.

**10)** Ossia quando siano meno di nove cooperatori, dovendo far parte di una coop-s.r.l., oppure quando siano più di venti cooperatori e la loro società abbia un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di euro, dovendo far parte di una coop-s.p.a.

**11)** Se si condivide quanto scritto nel testo, l'art. 2505-*quater* c.c., laddove parla di « società cooperative per azioni », dovrà essere interpretato nel senso non già delle cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni (così, invece, tra gli altri, M.T. BRODASCA, in *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2498 – 2506-quater c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 1016), bensì delle cooperative regolate anche dalla disciplina della s.p.a.; nella stessa direzione pare andare l'Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consiglio nazionale del notariato, nel rispondere ai quesiti n. 44-2006/I (relativo ad una coop-s.p.a. che non ha emesso i titoli azionari) e n. 92-2006/I (relativo ad una coop-s.p.a. incorporante).

L'interpretazione appena prospettata è coerente con il fatto che la semplificazione procedurale prevista nella predetta disposizione si giustifica non tanto per il diverso modo di rappresentare le partecipazioni sociali, quanto per la minore complessità organizzativa delle società coinvolte nella fusione, non dovendo queste società essere disciplinate in tutto o in parte dalla disciplina della s.p.a.

**12)** Al pari di una s.r.l., come sostiene la migliore dottrina (G. ZANARONE, in V. Allegri e altri, *Diritto commerciale*<sup>5</sup>, Bologna, 2007, p. 312) sulla base dell'art. 2468<sup>1</sup> c.c.

**13)** Secondo G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, vol. IV, t. 1°, Milano, 2006, p. 277, l'ultima modifica dell'art. 2525, intervenuta nel dicembre 2004, con la quale è stato precisato che il valore nominale massimo di cinquecento euro si applica alle sole azioni, dimostra indirettamente l'unitarietà della quota di cooperativa.

**14)** L'art. 2531 c.c. è pertanto frutto di un difetto di redazione, laddove parla impropriamente di quote e non di quota.

**15)** Nel presente studio ci si occupa soltanto dei possibili modi di rappresentazione delle partecipazioni sociali di una cooperativa e non anche dell'intera loro disciplina; sicché, ad esempio, non si prende posizione sulla possibilità che una coop-s.p.a. preveda quote speciali di cooperazione o sulla possibilità che una coop-s.r.l. contempli nel proprio atto costitutivo azioni speciali di cooperazione.

Teoricamente, tuttavia, si potrebbe scindere i modi di rappresentare la partecipazione dalla relativa disciplina; il che sarebbe coerente con gli artt. 2519 e 2522 c.c., i quali consentono di scegliere tra la disciplina della s.p.a. e quella della s.r.l., non consentendo però indirettamente di optare contemporaneamente per entrambe (col conseguente inammissibile ibrido coop-s.r.l.-s.p.a.). Se ciò è corretto, dunque, una coop-s.r.l., se volesse rappresentare le proprie partecipazioni di cooperazione mediante azioni, dovrebbe disciplinarle come se fossero delle quote (salvo il possibile possesso di più azioni, inammissibile se le partecipazioni fossero rappresentate da quote); sicché, esemplificando, se la predetta società emettesse azioni, queste non potrebbero circolare come dei titoli e dunque anche mediante girata.

Se si ritenesse che l'azione di una coop-s.r.l. sia comunque regolata dalla disciplina della s.r.l., in quanto compatibile, si evidenzia la normale inutilità della predetta anomala rappresentazione, atteso che la partecipazione rappresentata da una quota, al pari di quella rappresentata da azioni, è sempre frazionabile (salvo diversa espressa clausola statutaria).

La differenza tra una quota e un'azione, oltre al fatto che una è la misura della partecipazione e l'altra l'unità di misura della stessa, attiene alla sua circolazione. La differenza nella circolazione si attenua, anche se non si elimina (cfr. infatti gli artt. 2355<sup>1</sup> e 2470), se non si emettono i titoli azionari.

- 16)** Dello stesso avviso è G. PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, §§ 7 e 8, corrispondente allo studio n. 5617/I approvato il 25 febbraio 2005 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato.
- 17)** Sulla nozione di socio finanziatore e sulla relativa disciplina cfr. E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit.
- 18)** Asserzione condivisa dalla dottrina assolutamente maggioritaria (vedila citata da G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, cit., p. 357 s.).
- 19)** Un ulteriore dato testuale può ricavarsi dal combinato disposto degli artt. 2526<sup>2</sup> (laddove parla di « eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento ») e 2530 (espressamente inapplicabile ai soci finanziatori) c.c., dai quali si deduce la normale libera trasferibilità delle azioni di finanziamento e comunque l'impossibilità di vietare statutariamente la loro alienazione a tempo indeterminato; sulla circolazione delle azioni di finanziamento cfr. E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit., p. 185 ss.
- 20)** Il presente studio non affronta due importanti questioni legate alla sicura vigenza (ricavabile anche dalla relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo divenuto il d.lgs. n. 6/2003) degli artt. 4 e 5 l. n. 59/1992 nell'attuale ordinamento cooperativo.

La prima questione riguarda la possibilità che una coop-s.r.l. possa emettere partecipazioni di sovvenzione: per la tesi negativa, sicuramente maggioritaria in dottrina, si ricorda il decreto del Tribunale di Perugia del 15 marzo 2005 (in *Riv. not.*, 2005, p. 401, commentato favorevolmente da A. SARTI, *I soci sovventori nelle cooperative che adottano le norme sulle S.r.l.*, in *Coop. cons.*, 2005, n. 6, p. 391 ss., *ivi* alla p. 394) e A. ZOPPINI - D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, *Coordinamento tra la disciplina dei soci sovventori e le norme sui soci finanziatori* (in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Milano, 2005, p. 633 s.); per la tesi positiva cfr. invece il decreto del Tribunale di Mantova del 22 febbraio 2005 (in *Riv. not.*, 2005, p. 401 e la risposta (datata 30 novembre 2004, prot. n. 1556.188) del Ministero delle attività produttive ad un quesito proposto dal movimento cooperativo; risposta che è stata oggetto di critica da parte di G. BONFANTE, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Aggiornamento al d.lgs. n. 310/2004, Bologna, 2005, p. 47, nt. 8.

La seconda questione, di diritto transitorio, riguarda le coop-s.r.l. che abbiano emesso i prodotti finanziari di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59/1992 prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003 e la sorte dei predetti prodotti; sul punto cfr. A. ZOPPINI - D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, *Coordinamento tra la disciplina dei soci sovventori e le norme sui soci finanziatori*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Milano, 2005, pp. 634-636; G. PETRELLI, *I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative* (corrispondente allo studio n. 5307/I approvato il 28 ottobre 2004 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato), *ivi*, p. 200 s. e, da ultimo, la risposta dell'Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consiglio nazionale del notariato al quesito n. 146-2006/I.

- 21)** L'uso del verbo potere nella frase sopra riportata si giustifica in base alla considerazione che la quota può essere indicata in percentuale nell'atto costitutivo.
- 22)** L'unica eccezione alla suddetta regola dipenderebbe dal diritto transitorio, se si accetta la tesi di L. SALVINI - A. ZOPPINI, *Il valore nominale delle azioni di società cooperative ai sensi del nuovo art. 2525 c.c.*, in *Contr. impr.*, 2003, p. 1031 ss., secondo i quali, ai sensi degli artt. 3 e 21 l. 17 febbraio 1971, n. 127, 3<sup>3</sup> e 21<sup>4</sup> l. n. 59/1992 e 2525<sup>1</sup> c.c., sarebbe ammissibile che una cooperativa di diritto comune abbia tre diversi valori nominali unitari per le azioni di cooperazione appartenenti alla stessa categoria, ma emessi prima dell'entrata in vigore, rispettivamente, della l. n. 270/1971, della l. n. 59/1992 e del d.lgs. n. 6/2003; il che discenderebbe dall'inderogabilità dei nuovi valori nominali minimi per le azioni di nuova emissione e dal possibile non adeguamento a detti valori per le azioni emesse durante la vigenza delle disposizioni abrogate.

Per il diritto speciale delle cooperative si rammenta invece quello delle banche di credito cooperativo; queste ultime, se costituite prima del 22 gennaio 1992, possono avere ai sensi dell'art. 150<sup>3</sup> TUB azioni con un valore

nominale unitario inferiore al valore minimo oggi fissato dall'art. 33<sup>4</sup> TUB; il che trova conferma nella nota relativa all'art. 20 dello statuto-tipo delle banche di credito cooperativo (BCC), il quale è stato ampiamente modificato nel marzo del 2005 dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali (d'ora innanzi Federcasse, corrispondente all'organo di rappresentanza nazionale di quasi tutte le BCC italiane), d'intesa con la Banca d'Italia, al fine di recepire la riforma del diritto societario; dalla lettura di questo statuto si ricava tuttavia l'unitarietà del valore nominale dell'azione, nel senso che anche le nuove azioni emesse da una BCC costituita prima del 22 gennaio 1992 potrebbero avere un valore inferiore a quello fissato dall'art. 33<sup>4</sup> TUB; il che trova conferma nella prassi delle BCC che sono state costituite antecedentemente alla predetta data e che hanno deciso di non innalzare il valore nominale delle vecchie azioni all'attuale valore minimo legale di venticinque euro; queste banche, infatti, prevedono un unico valore nominale unitario di 2,58 euro sia per le vecchie azioni sia per le nuove azioni.

- 23)** La suddetta opinione è stata già espressa da A.A. DOLMETTA, *op. cit.*, pp. 201-203.
- 24)** E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit., pp. 92-94, ha cercato di dimostrare che le azioni di finanziamento sono necessariamente una categoria di azioni diversa da quella delle azioni di cooperazione.
- 25)** Stante il dettato dell'art. 2346<sup>2</sup> c.c., non pare però condivisibile la lettura di questa norma prospettata da A.A. DOLMETTA, *op. cit.*, p. 202 s., secondo il quale tale disposizione imperativa potrebbe valere anche nelle s.p.a. solo all'interno di categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348<sup>2</sup> c.c.; si ritiene, infatti, che solo grazie all'art. 2525, u.c., c.c. può mutare la natura della norma per prima citata e dunque possano emettersi (solo nelle cooperative e non anche nelle s.p.a.) azioni appartenenti a diverse categorie con valori nominali diversi.
- 26)** Conformemente A.A. DOLMETTA, *op. cit.*, p. 202 s.
- 27)** Se invece i suddetti articoli della disciplina della s.p.a. integrano la disciplina della cooperativa ai sensi dell'art. 2526<sup>1</sup> c.c., si reputa che i primi mantengano il loro carattere imperativo; ma, allora, non potrebbero essere previste categorie di azioni di finanziamento caratterizzate anche da diversi valori nominali unitari.
- 28)** Così, da ultimo, A. BARTALENA, *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 101; l'opposta tesi è invece rappresentata da F. COSTA, *Società cooperative che adottano il modello s.p.a. ed emissione di azioni senza valore nominale*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Milano, 2005, 591 ss.
- 29)** *Contra* però A.A. DOLMETTA, *op. cit.*, pp. 188, nt. 2 e 194, nt. 14, sulla base dell'assunto che le cooperative sarebbero regolate dall'art. 2346<sup>2 e 3</sup> c.c. Si ritiene, invece, che l'art. 2346 c.c. regola sì le cooperative, stante l'ultimo comma dell'art. 2525 c.c., ma necessita nondimeno di un adattamento prima di essere applicato, stante le due disposizioni riportate nel testo; da queste ultime, dunque, bisogna partire per esprimere il giudizio di compatibilità (pur facilitato dall'art. 2525, ult. cpv., c.c.) dell'art. 2346<sup>2 e 3</sup> c.c. con l'ordinamento cooperativo.
- 30)** Sull'inderogabilità *in minus* del valore nominale minimo delle partecipazioni di cooperazione (emesse dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003) cfr. L. SALVINI - A. ZOPPINI, *Il valore nominale delle azioni di società cooperative*, cit., *passim*.
- 31)** Sul valore nominale delle azioni delle banche popolari (fissato solo nel minimo dall'art. 29<sup>2</sup> TUB) e sulla partecipazione di cooperazione massima detenibile in dette banche (determinata dall'art. 30<sup>2 e 3</sup> TUB) cfr. G. PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, cit., § 8.
- 32)** Di questa idea sono certamente L. SALVINI - A. ZOPPINI, *Il valore nominale delle azioni di società cooperative*, cit., p. 1038, seguiti – parrebbe – da V. DE STASIO, in *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 425, nt. 32 (rispetto all'art. 2545-*quinquies* c.c.) e G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, cit., p. 734 (rispetto

all'art. 2545-*sexies* c.c.). Relativamente al valore nominale massimo delle azioni emesse da BCC ha espresso la stessa opinione (limitatamente però alla rivalutazione delle azioni ex art. 7/1992) V. SANTORO, in *Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, Bologna, 2003, vol. I, p. 519.

- 33)** G. BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, cit., p. 403.
- 34)** Banca d'Italia, nelle sue *Istruzioni di Vigilanza*, Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3, precisa che le BCC devono in ogni caso adottare « politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma [ossia del soprapprezzo] che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione ».
- 35)** Il tetto sopra ricordato si suole spiegare con l'intento di « ostacolare il formarsi di situazioni di squilibrio fra i soci » e con quello di « impedire una partecipazione alla cooperativa unicamente mirata a finalità lucrative e non mutualistiche » (G. BONFANTE, *op. loc. ultt. citt.*).
- 36)** Secondo la Banca d'Italia, in risposta ad un quesito presentato da una BCC, queste cooperative, nonostante l'art. 150-*bis*<sup>1</sup> TUB stabilisca l'applicabilità alle banche cooperative del solo ultimo comma dell'art. 2525 c.c. (e perciò dell'inapplicabilità dell'art. 2525<sup>4</sup> c.c., laddove consente il superamento del *plafond* alla partecipazione sociale in caso di imputazione a capitale dei ristorni), potrebbero superare il valore nominale massimo della partecipazione di cooperazione fissato dall'art. 34<sup>4</sup> TUB (cinquantamila euro), poiché alle predette banche si applica comunque l'art. 2545-*sexies*<sup>3</sup> c.c. Per le BCC si potrebbe sostenere l'ammissibilità del superamento del *plafond* dianzi ricordato anche nel caso di aumento nominale del capitale sociale ai sensi del comb. disp degli artt. 7 l. n. 59/1992 e 150-*bis*<sup>3</sup> TUB; dello stesso avviso sono V. SANTORO, *op. loc. citt.* e G. PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, cit., § 7.
- 37)** Così G. PETRELLI, *op. loc. ultt. citt.*
- 38)** Potendovi non essere soci finanziatori in una cooperativa.
- 39)** Che la variabilità del capitale sociale costituisca uno dei tratti caratterizzanti la società cooperativa [anche quella europea, come ricorda M. EBERS, *Die Gründung einer SCE*, in *Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE)*, a cura di R. Schulze, Baden-Baden, 2004, 47 s.; sul punto cfr. infatti l'art. 3, par. 5 regolamento SCE] e che, quindi, il previgente art. 2520 c.c. potesse essere considerato come una norma inderogabile descrittiva del tipo normativo 'società cooperativa', sembra emergere pianamente dalla stessa relazione ministeriale al codice civile, n. 1026, settimo capoverso: « come carattere distintivo delle società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda una speciale deliberazione dell'assemblea) e della conseguente variabilità del capitale sociale ». Diversamente dal codice civile del 1942 (con il previgente art. 2520 c.c.), il codice di commercio del 1882 non prevedeva espressamente che la società cooperativa fosse a capitale variabile e perciò si discuteva se questo profilo strutturale fosse un elemento essenziale della società in parola (sul punto cfr. A. DE GREGORIO, *Delle società e delle associazioni commerciali. Art. 76 a 250 Cod. comm.*<sup>6</sup>, in *Il codice di commercio commentato* coordinato da L. Bolaffio, A. Rocco, C. Vivante, IV, Torino, 1938, p. 749 s.).
- 40)** Tra le peculiarità strutturali della cooperativa, oltre a quella sopra ricordata, vi sono i suoi necessari caratteri aperto (sul quale cfr. A. MAZZONI, *La porta aperta delle cooperative tra premesse ideologiche e nuovo diritto positivo*, in *Il nuovo diritto delle società: liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2007, vol. 4, p. 765 ss.) e democratico (sul quale cfr. E. CUSA, *Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 843 ss.).
- 41)** L'espressione più compiuta di questa idea si trova in G. DI CECCO, *Variabilità e modificazioni del capitale sociale nelle cooperative*, ed. provv., Napoli, 2002, 222-226. La tesi su esposta è presente anche dopo

l'approvazione del d.lgs. n. 6/2003 ed è sostenuta, tra gli altri, da E. ROCCHI, in *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 – 2548 c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 141; in senso contrario cfr. però, con un'ampia argomentazione, R. COSTI, *Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative: problemi di disciplina*, in *Bbtc*, 2005, I, 126 ss.

**42)** Sempre che si segua la dottrina (qui rappresentata da G. MARASÀ, *Le banche cooperative*, in *Bbtc*, 1998, I, 550; *contra* però G. OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 659 s. e, in modo convincente, sulla base del diritto vigente, G. PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, cit., § 6) e la giurisprudenza (per tutti v. Cass., 14 luglio 1997, n. 6349, in *Foro it.*, I, 1998, c. 558), secondo le quali le banche popolari non sarebbero obbligate a perseguire lo scopo mutualistico inteso come gestione di servizio.

**43)** Dello stesso avviso pare essere R. COSTI, *Gli strumenti finanziari nelle nuove cooperative*, cit., p. 128 s.

**44)** Una clausola statutaria analoga a quella sopra prospettata è addirittura imposta nell'ordinamento transalpino e in quello spagnolo, come ricorda E. CUSA, *Il socio finanziatore*, cit., p. 252, nt. 170.

Sarebbe invece nulla la clausola statutaria che fissasse una percentuale massima al capitale di cooperazione o una percentuale minima al capitale di finanziamento, potendo la determinazione di dette percentuali imporre alla cooperativa di modificare l'atto costitutivo prima di ammettere un nuovo socio cooperatore, costringendola così a disattendere la regola imperativa di cui all'art. 2524<sup>2</sup> c.c.

**45)** Per la compatibilità tra variabilità del capitale sociale e previsione di un suo valore minimo ricordo la disciplina non solo delle banche cooperative [art. 14<sup>1</sup>, lett. b), t.u.b. e Tit. I, Cap. 1, Sez. II, Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia] ma anche della SCE (ai sensi degli artt. 1, par. 2, comma 2, e 3, par. 2, regolamento SCE). Si rammenta che solo le BCC autorizzate dopo il trentuno dicembre 1999 devono avere un capitale sociale iniziale non inferiore a due milioni di euro. Per le altre BCC basta che abbiano un patrimonio di vigilanza (di cui il capitale sociale versato è un componente) almeno pari all'anzidetto importo (Banca d'Italia, circ. n. 4 del 29 marzo 1998).

**46)** Si ritiene pertanto che la predetta regola, contrariamente alle altre contenute nell'art. 2525, ult. cpv., c.c. sia applicabile tanto alle azioni di cooperazione, quanto alle azioni di finanziamento.

**47)** Il che accade quando la cooperativa abbia (per statuto o per legge) un capitale sociale nominale minimo.

**48)** Mentre una società con capitale sociale fisso (ossia variabile solo con un'apposita modificazione dell'atto costitutivo) non deve per forza averlo anche nominale, come accade nelle società di persone (ove il capitale sociale corrisponde alla sommatoria dei valori dei conferimenti arg. dall'art. 2295, n. 6, c.c.).

**49)** In questo senso, circa il capitale delle società di capitali, P. SPADA, in *Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti*, corrispondente allo studio n. 127-2006/I approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 15 settembre 2006, § 2 e in *Diritto commerciale*, II, Padova, 2006, p. 203 s. Di diverso avviso, relativamente alle società cooperative, ricordo però V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, p. 291, il quale fa corrispondere al concetto di capitale nominale « la sommatoria, in un determinato momento storico, del valore nominale delle quote e delle azioni ».

**50)** Invece, dalla consultazione dell'elenco dei soci di una coop-s.r.l., da iscriversi nel registro delle imprese (art. 2478-bis<sup>2</sup> c.c.), dovrebbe normalmente risultare per ciascun socio soltanto la quota di partecipazione indicata in termini percentuali; indicazione, quest'ultima, da sola inidonea a consentire il calcolo del valore del capitale sociale. Se infatti il predetto elenco è redatto sulla base delle risultanze del libro dei soci, se in questo libro deve essere indicata « la partecipazione di spettanza di ciascun » socio (art. 2478<sup>1</sup>, n. 1, c.c.), da intendersi come percentuale rispetto al capitale sociale, e se la pubblicità dell'elenco dei soci è rivolta ai terzi (più interessati a conoscere la quota di partecipazione espressa in una percentuale del capitale sociale), allora



la frase « l'indicazione del numero delle azioni possedute » dovrà essere adattata, una volta applicata ad una coop-s.r.l. in forza del comb. disp. degli artt. 2435<sup>2</sup> e 2478-*bis*<sup>2</sup> c.c., nel senso di imporre l'indicazione nell'elenco in parola delle quote di partecipazione non già in numerario, bensì in una percentuale del capitale sociale.

- 51)** Il suo primo comma è pacificamente applicabile alle cooperative, poiché anch'esse devono depositare annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio consolidato, come ricordano le istruzioni ministeriali per la compilazione del modulo (denominato come B) necessario per effettuare detto deposito.
- 52)** Più precisamente, nelle istruzioni ministeriali per la compilazione del modulo denominato come Intercalare S, si stabilisce che « non va depositato [nel registro delle imprese] l'elenco soci delle società cooperative in quanto per queste ultime tale onere non è prescritto da alcuna norma ».
- 53)** Per la relativa dimostrazione cfr. E. CUSA, *Il socio finanziatore nelle cooperative*, cit., p. 167 ss., ove ulteriori citazioni, anche di segno opposto.